

544 *Parità e non discriminazione tra lavoratori e lavoratrici*

§ 221.

siasi altro procedimento e ad applicare ai membri del gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori, regime che, in mancanza della corretta trasposizione dell'art. 119 del Trattato CEE nell'ordinamento nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido.

omissis ...

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeitsgericht di Amburgo, con ordinanza 13 aprile 1989, dichiara:

- 1) L'art. 119 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un contratto collettivo per il pubblico impiego nazionale preveda, ai fini dell'accesso a un livello retributivo più elevato, la presa in considerazione per intero dell'anzianità dei dipendenti che prestino servizio per almeno i tre quarti dell'orario di lavoro normale, ma per la metà soltanto di tale anzianità per i dipendenti il cui orario è compreso tra la metà e i tre quarti dell'orario normale, qualora risulti che quest'ultima categoria è di fatto composta da una percentuale di uomini notevolmente inferiore a quella delle donne, a meno che il datore di lavoro non dimostri che la suddetta clausola del contratto collettivo è giustificata da fattori la cui obiettività dipende in particolare dal rapporto tra la natura delle mansioni espletate e l'esperienza che l'espletamento di tali mansioni fa acquisire dopo un determinato numero di ore di lavoro effettuate.
- 2) In presenza di una discriminazione indiretta ad opera di una disposizione di un contratto collettivo, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione stessa senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via di contrattazione collettiva o mediante qualsiasi altro procedimento e ad applicare ai membri del gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori, regime che, in mancanza della corretta trasposizione dell'art. 119 del Trattato CEE nell'ordinamento nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido.

Mancini

O'Higgins

Díez de Velasco

Kakouris

Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 1991.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Sesta Sezione

G.F. Mancini

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 luglio 1991

"Uguaglianza di trattamento fra uomini e donne -

Proibizione legale del lavoro notturno delle donne"

Nella causa C-345/89,

avente per oggetto una domanda indirizzata alla Corte, in applicazione dell' articolo 177 del trattato CEE, dalla Pretura di Illkirch (Francia), tendente ad ottenere, nel procedimento penale intentato davanti a quella giurisdizione contro

Alfred Stoeckel,

una decisione a titolo pregiudiziale sull' interpretazione della direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio di uguaglianza di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali; e le condizioni di lavoro (JO L 39, p. 40),

LA CORTE,

composta dal Signor O. Due, presidente, dai Signori G.F. Mancini, T.F. O'Higgins, G.C. Rodriguez Iglesias, presidenti di camera, dai Signori Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Shockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

sostituto procuratore generale: Signor G. Tesauo

cancelliere: Signora D. Louterman,

preso atto delle osservazioni scritte presentate:

- da Me. Alexandre, avvocato al foro di Strasburgo, per conto del Signor Stoeckel,
- dalla Signora Edwige Belliard, direttore aggiunto degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal Signor Marc Giacomini, segretario in questo stesso Ministero, in qualità di attori, per conto del governo della Repubblica francese,
- dal Signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello stato, in qualità di attore, per conto del governo della Repubblica italiana,
- dalla Signora Marie Wolfcarius, funzionario del servizio giuridico, in qualità di attore, per conto della Commissione delle Comunità Europee,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni verbali presentate dal Signor A. Stoeckel, dal governo della Repubblica francese, rappresentato dal Signor C. Chavance, 1° attaché dell' amministrazione centrale della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione all' udienza del 21 novembre 1990,

sentito il sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni all' udienza del 24 gennaio 1991,

emette la presente

SENTENZA

1 Con delibera del 4 ottobre 1989 pervenuta alla Corte il 9 novembre successivo, la pretura d' Illkirch (Francia) ha posto, in applicazione dell' articolo 177 del trattato CEE, una domanda pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell' articolo 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio di uguaglianza di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali, e le condizioni di lavoro (JO L 39, p. 40).

2 Questa domanda è stata posta nel quadro di un procedimento intentato contro il Signor Stoeckel, direttore della S.A. Suma, accusato di avere impiegato 77 donne in un

lavoro notturno il 28 ottobre 1988, contravvenendo all' articolo L 213-1 del codice del lavoro francese.

3 Secondo l'articolo 5 della direttiva 76/207, già citata, l'applicazione del principio di uguaglianza di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro implica che siano assicurate agli uomini e alle donne le stesse condizioni, senza discriminazione fondata sul sesso. A questo scopo gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano abrogate le disposizioni contrarie al principio di uguaglianza di trattamento (paragrafo 2, lettera a) e siano riviste le disposizioni contrarie a questo principio quando lo scrupolo protettivo che le ha originariamente ispirate non è più fondato (paragrafo 2, lettera C). Tuttavia secondo l'articolo 2, paragrafo 3, la direttiva non pone ostacoli alle disposizioni relative alla protezione della donna, in particolar modo per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

4 In virtù dell' articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad attuare le disposizioni legislative, normative e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa entro un termine di 30 mesi a partire dalla notifica, e, per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, lettera C, entro un periodo di tempo di quattro anni. Quest'ultimo periodo dilatorio è scaduto il 14 febbraio 1980.

5 Secondo l'articolo L 213-1 del codice del lavoro, le donne non potevano essere impiegate in nessun lavoro notturno in particolare nelle officine, fabbriche e laboratori di qualunque tipo fossero. Lo stesso articolo prevede tuttavia un certo numero di deroghe riguardanti, per esempio, gli impieghi direttivi o di carattere tecnico che implichino una responsabilità, e le situazioni in cui, a causa di circostanze particolarmente gravi, l'interesse nazionale esiga che la proibizione del lavoro notturno per le salariate che lavorano in turni a squadre possa essere sospesa in certe condizioni e secondo un procedimento previsto dallo stesso codice del lavoro.

6 Risulta dal dossier che in seguito a difficoltà economiche dovute alla concorrenza estera, la società Suma ha dovuto prendere in considerazione il licenziamento di circa 200 persone del suo stabilimento di Obenheim. Constatando tuttavia che il numero e gli effetti di questi licenziamenti avrebbero potuto essere limitati grazie all'attuazione di un sistema di lavoro ininterrotto a turni che avrebbe implicato il lavoro notturno per tutto il personale, la società Suma ha avviato delle trattative con i sindacati allo scopo di firmare un accordo aziendale.

7 Con l'accordo concluso a questo fine il 30 giugno 1988, si convenne che il lavoro notturno rivestiva carattere eccezionale e che la società Suma sarebbe tornata ad un'organizzazione del lavoro solamente diurno nel momento in cui fossero finite le difficoltà economiche. Tenendo conto del fatto che le dipendenti della società avevano

le qualifiche necessarie per i posti esistenti e preoccupate di dare loro le stesse possibilità degli uomini, le parti avevano convenuto di dare accesso all'insieme dei posti tanto agli uomini che alle donne, dopo, tuttavia, l'espressione di una scelta volontaria e maggioritaria del personale femminile. La maggioranza delle donne votarono in favore di questo sistema di lavoro a turni che è stato reso operante dal 1° ottobre 1988.

8 Davanti alla Pretura il Signor Stoeckel ha sostenuto che l'articolo L 213 del codice del lavoro francese contravveniva all'articolo 5 della direttiva 76/207, già citata, e alla sentenza del 25 ottobre 1988, Commissione/Francia (312/86, Raccolta p. 6315), con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese era venuta meno ai suoi obblighi non prendendo tutte le misure già citate e necessarie all'eliminazione delle ineguaglianze proibite da questa direttiva.

9 In questa situazione la Pretura d'Ilkirsch ha deciso di soprassedere al giudizio fino a che la Corte non si fosse pronunciata a titolo pregiudiziale sulla seguente domanda:

"L'articolo 5 della direttiva del 9 febbraio 1976 è sufficientemente preciso per imporre a uno Stato membro l'obbligo di non fare assurgere a dettato legislativo la proibizione del lavoro notturno delle donne, come invece risulta dall'articolo L 213-1 del Codice francese del lavoro?"

10 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa originaria, allo svolgimento procedurale e alle osservazioni scritte depositate davanti alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Alcuni elementi del dossier vengono qui di seguito ripresi solo nella misura necessaria alle argomentazioni della Corte.

11 L'obiettivo della direttiva è di attuare, negli Stati membri, il principio di uguaglianza di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso al lavoro e le condizioni di lavoro. A questo proposito la direttiva prescrive l'abrogazione o la revisione delle disposizioni nazionali contrarie a questo principio allorché gli scrupoli protettivi che le hanno originariamente ispirate non abbiano più fondamento.

12 Come la Corte ha precisato nella sentenza del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, Raccolta p. 723, punto 55), l'articolo 5 della direttiva 76/207 non conferisce in nessun modo agli Stati membri la facoltà di condizionare o di limitare l'applicazione del principio di uguaglianza di trattamento nel suo campo di applicazione e tale disposizione è sufficientemente precisa e incondizionata da essere invocata dai privati davanti alle giurisdizioni nazionali al fine di annullare l'applicazione di ogni disposizione nazionale non conforme al suddetto articolo 5, paragrafo 1, che enuncia il principio di uguaglianza di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

13 Si può inoltre ricordare che, secondo il suo articolo 2, paragrafo 3, la direttiva non pone ostacoli alle disposizioni relative alla protezione della donna, in modo particolare per quanto concerne la gravidanza e la maternità. Nella sentenza del 15 maggio 1986, Johnston (222/86, Raccolta p. 1651, punto 44), la Corte ha sentenziato che, con l'esplícita menzione della gravidanza e della maternità, la direttiva intendeva assicurare, da una parte, la protezione della condizione biologica della donna e, dall'altra, i rapporti particolari tra la donna e il suo bambino.

14 I Governi francese e italiano sottolineano che la proibizione del lavoro notturno delle donne, integrata peraltro da numerose deroghe, risponde a obiettivi generali di protezione della mano d'opera femminile e a particolari considerazioni di ordine sociale riguardanti, per esempio, i rischi di aggressione e il carico superiore di lavoro familiare che grava sulle donne.

15 Per quanto riguarda gli obiettivi di protezione della mano d'opera femminile, questi non potrebbero essere validamente presi in considerazione, in rapporto ai principi sopra richiamati, se non per giustificare la necessità di un diverso trattamento fra uomini e donne. Ora, qualunque possano essere gli inconvenienti del lavoro notturno, non sembrerebbe che, salvo i casi di gravidanza e maternità, i rischi ai quali sono esposte le donne in questo tipo di lavoro siano, in generale, diversi per la loro natura da quelli ai quali sono, allo stesso modo, esposti gli uomini.

16 Per quanto riguarda i rischi di aggressione, supponendo che siano maggiori di notte che di giorno, si possono a dottare delle misure appropriate per fronteggiarli senza intaccare il principio fondamentale di uguaglianza di trattamento fra uomini e donne.

~~17~~ ~~Quanto alle responsabilità familiari, la Corte ha già~~ affermato che la direttiva non aveva per obiettivo di regolare i problemi relativi all' organizzazione della famiglia o di modificare la divisione delle responsabilità in seno alla coppia (vedere sentenza del 12 luglio 1984, 184/83, Hofmann, Raccolta p.3047, punto 24).

18 In questo modo gli scrupoli protettivi che hanno originariamente ispirato la proibizione di principio del lavoro notturno femminile non appaiono più fondati e il mantenimento di questa proibizione, in ragione dei rischi che non sono specifici delle donne o di preoccupazioni estranee all'obiettivo della direttiva 76/207, non possono trovare una giustificazione nelle disposizioni dell' articolo 2, paragrafo 3, di questa direttiva, come ricordato al punto 3 della presente sentenza.

19 Per quanto riguarda le numerose deroghe che sono previste nelle legislazioni degli Stati membri nelle quali permane la proibizione del lavoro notturno delle donne e alle quali hanno fatto riferimento i Governi francese e italiano,

queste non possono essere sufficienti ad assicurare gli obiettivi della citata direttiva dal momento che questa proibisce di enunciare un principio generale di esclusione delle donne dal lavoro notturno e, inoltre, queste deroghe possono essere fonte di discriminazioni.

20 Risulta dalle considerazioni che precedono che si può rispondere alla domanda posta dalla Pretura d'Ilkirsch che l' articolo 5 della direttiva 76/207 è sufficientemente preciso per imporre agli Stati membri l'obbligo di non fare assurgere a dettato legislativo la proibizione del lavoro notturno delle donne, anche se quest' obbligo comporta delle deroghe, visto che non esiste alcuna proibizione al lavoro notturno per gli uomini.

SULLE SPESE

Le spese presentate dai governi della Repubblica francese e della Repubblica italiana, così come quelle presentate dalla Commissione delle Comunità Europee, che hanno sottoposto le loro osservazioni alla Corte, non possono essere oggetto di rimborso. Rivestendo il procedimento, nei confronti delle parti originarie, il carattere di un incidente sollevato davanti alla giurisdizione nazionale, compete a quest'ultima di deliberare sulle spese.

Per questi motivi

LA CORTE,

deliberando sulla domanda postale dalla Pretura d'Illkirch,
con giudizio del 4 ottobre 1989, sentenza:

L'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio di uguaglianza fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, è sufficientemente preciso per imporre agli Stati membri l'obbligo di non fare assurgere a dettato legislativo la proibizione del lavoro notturno delle donne, anche se questa proibizione comporta delle deroghe, visto che non esiste alcuna proibizione al lavoro notturno degli uomini.

Due

Mancini

O'Higgins

Rodriguez Iglesias

Slynn

Joliet

Shockweiler

Grévisse

Zuleeg

Emanata in udienza pubblica a Lussemburgo, il 25 luglio
1991.

Il presidente

O. Due

Il Cancelliere

J.-G. Giraud

13. 8. 91

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 220/7

regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, ed in particolare dai suoi articoli 1, 6-9 e 10, nonché del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, ed in particolare dai suoi articoli 1, 5-9 e 11, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: J. A. Pompe, amministratore principale, ha pronunciato il 25 luglio 1991 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno di Spagna, non avendo applicato alle catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette a un totale ammissibile di cattura (TAC) o a contingentamento effettuato al di fuori della zona di pesca della Comunità i provvedimenti di controllo stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri e, in particolare, dai suoi articoli 1, 6-9 e 10, nonché dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca e, in particolare, dai suoi articoli 1, 5-9 e 11, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE.

2. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 luglio 1991

nella causa C-345/89 [domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de police d'Illkirch (Francia)]: Procedimento penale a carico di Alfred Stoeckel (*)

(Parità di trattamento fra uomini e donne — Divieto legislativo del lavoro notturno femminile)

(91/C 220/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-345/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

(*) GU n. C 309 del 8. 12. 1989.

dell'articolo 177 del trattato CEE, dal tribunal de police d'Illkirch (Francia), nella causa penale dinanzi ad esso pendente contro Alfred Stoeckel, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39, pag. 40), la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione; Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: G. Tesauo; cancelliere: signora D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato il 25 luglio 1991 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, è sufficientemente preciso per imporre agli Stati membri l'obbligo di non vietare per legge il lavoro notturno delle donne, anche se quest'obbligo comporta deroghe, mentre non esiste alcun divieto del lavoro notturno per gli uomini.

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 luglio 1991

nella causa C-362/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del pretore di Milano): Giuseppe d'Urso, Adriana Vendatori e altri contro Ercole Marelli elettromeccanica generale SpA e altri (*)

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese)

(91/C 220/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-362/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,

(*) GU n. C 23 del 31. 1. 1990.

21-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie ordinaria

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645.

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;

Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Linee direttrici

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

Art. 3.

Divieto di esposizione

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

Art. 4.

Valutazione e informazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

21-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

Art. 5.

Misure di protezione e di prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.

Art. 6.

Lavoro notturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 7.

Esami prenatali

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 8.

Aggiornamento allegati

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FINOCCHIARO, *Ministro per le pari opportunità*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, il Guardasigilli: FLXK

ALLEGATO I

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.